



Emanato con D.R. n. 1331 del 13.07.2020

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA

Indice

- Art. 1: Oggetto e finalità
- Art. 2: Finanziamento degli assegni di ricerca
- Art. 3: Modalità di conferimento degli assegni di ricerca
- Art. 4: Requisiti di ammissione alle selezioni
- Art. 5: Assegni di ricerca a cittadini di Stati extra Ue
- Art. 6: Incompatibilità
- Art. 7: Presentazione delle domande
- Art. 8: Commissione esaminatrice
- Art. 9: Modalità di selezione e graduatorie
- Art. 10: Formalizzazione del rapporto
- Art. 11: Durata e rinnovo
- Art. 12: Decadenza, risoluzione e recesso dal contratto
- Art. 13: Diritti e doveri degli assegnisti
- Art. 14: Titolari di assegni nei settori scientifici disciplinari dell'area medico-clinica
- Art. 15: Importo
- Art. 16: Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
- Art. 17: Disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto e finalità

[1] Il presente Regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, disciplina il regime giuridico e il trattamento economico spettante agli assegnisti di ricerca e le modalità di conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (d'ora in poi denominati "assegni") attribuiti dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (d'ora in poi denominata "Università" o "Ateneo") ai sensi dell'art. 22 L. 30 dicembre 2010 n. 240 e ss.mm.ii., e le relative procedure selettive allo scopo di sostenere la partecipazione di studiosi di adeguata qualificazione ad attività di ricerca, favorendo nel contempo lo sviluppo di specifiche professionalità.

[2] Gli assegni hanno a oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, da realizzare nell'ambito di specifici progetti, alla cui attuazione è vincolata l'attivazione dell'assegno, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

[3] L'attività di ricerca interessata deve avere:

- a. stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso;
- b. carattere continuativo e temporalmente definito, non meramente occasionale, e in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del Dipartimento;



- c. svolgimento in condizione di autonomia e senza orario di lavoro predeterminato, salvo i limiti derivanti dal coordinamento con il programma predisposto dal responsabile scientifico della ricerca, al quale spettano le funzioni di tutor;
- d. modalità di esecuzione completa e conforme al programma di ricerca finalizzata al raggiungimento degli obiettivi scientifici.

Articolo 2 - Finanziamento degli assegni di ricerca

- [1] Gli assegni di ricerca dell'Ateneo possono essere attivati su delibera del Dipartimento interessato:
- a. con finanziamento a totale o parziale carico dell'Ateneo: in tal caso è richiesta anche la delibera del Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico;
 - b. con finanziamento a totale carico del Dipartimento interessato.

Articolo 3 - Modalità di conferimento degli assegni di ricerca

- [1] Il conferimento degli assegni di ricerca avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
- [2] L'Università può conferire assegni di ricerca mediante le seguenti procedure selettive:
- a. pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dei Dipartimenti che intendono conferire gli assegni, seguito dalla presentazione, direttamente da parte dei candidati, dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e di produzione scientifica adeguata rilevante ai fini della valutazione;
 - b. pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca afferenti a settori scientifici di pertinenza dei Dipartimenti che intendono conferire gli assegni con finanziamenti propri, secondo le disposizioni stabilite dal presente Regolamento, e proposti dai Dipartimenti stessi.
- [3] In entrambi i casi, i bandi possono prevedere che una quota di assegni di ricerca sia riservata a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
- [4] Le selezioni, bandite con decreto direttoriale, sono per titoli e colloquio. Nel caso della pubblicazione di un unico bando per aree scientifiche, assume rilievo significativo ai fini della valutazione il progetto di ricerca presentato dal candidato.
- [5] I bandi sono resi pubblici esclusivamente per via telematica sul sito dell'Ateneo, su quello del Ministero dell'Università e della Ricerca e su quello dell'Unione europea, per un periodo non inferiore a venti giorni, salvo il minor tempo, comunque non inferiore ai quindici giorni, nel caso di inderogabili e motivate esigenze derivanti dalla partecipazione dell'Ateneo ad un progetto di ricerca. I bandi contengono, tra l'altro, informazioni dettagliate sulle modalità di presentazione delle domande di ammissione, sulle specifiche funzioni degli assegnisti, sui loro diritti e doveri e sul trattamento economico e previdenziale loro spettante.

Articolo 4 - Requisiti di ammissione alle selezioni

- [1] Alle selezioni di cui al precedente articolo possono partecipare studiosi di qualsiasi nazionalità in possesso della laurea magistrale di cui al DM 22 ottobre 2004 n. 270 (art. 3 co.



1 lett. b), ovvero della laurea conseguita con il vecchio ordinamento (corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al DM 3 novembre 1999 n. 509) o di laurea specialistica di cui al DM 3 novembre 1999 n. 509 (art. 3 co. 1 lett. b), e di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca nel settore interessato.

[2] L'equivalenza del diploma di laurea e degli eventuali altri titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con procedura formale ai sensi della legislazione vigente viene valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato allo specifico concorso, dalla commissione esaminatrice di cui al successivo art. 8 del presente Regolamento. Nel caso del diploma di laurea, la commissione dovrà valutarne l'equivalenza alla laurea di cui al comma 1 del presente articolo.

[3] I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche, come pure gli eventuali ulteriori titoli, sono indicati specificamente nei relativi bandi e devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5 - Assegni di ricerca a cittadini di Stati extra Ue

[1] Ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono essere conferiti assegni se in possesso di permesso di soggiorno utile per lo svolgimento dell'attività prevista dal contratto.

[2] Se non in possesso di permesso di soggiorno utile per lo svolgimento dell'attività prevista dal contratto, il Dipartimento che ha richiesto l'assegno deve attivare, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione generale le procedure finalizzate al suo ottenimento come da normativa vigente. L'assegno è conferito al cittadino extracomunitario solo al perfezionarsi della procedura.

Articolo 6 - Incompatibilità

[1] Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo in servizio presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74 co. 4 DPR 11 luglio 1980 n. 382.

[2] I titolari di assegni di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al precedente comma o dipendenti da datori di lavoro privati decadono se non posti in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca, anche se dipendenti part-time.

[3] La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

[4] Non sono ammissibili le domande dei soggetti che, con la fruizione dell'assegno, supererebbero i limiti complessivi di durata di cui al successivo art. 11.

[5] Non possono partecipare alle selezioni coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che



conferisce l'assegno di ricerca o che ne delibera il rinnovo, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

[6] Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, a eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

Articolo 7 - Presentazione delle domande

[1] Per partecipare alle selezioni, i candidati devono presentare domanda all'Università mediante apposita procedura informatizzata, nel rispetto della specifica regolamentazione dell'Ateneo secondo la modalità indicata nel bando.

[2] L'Università effettua controlli sulla veridicità di quanto dichiarato nelle domande e nel curriculum dai candidati riservandosi, inoltre, la possibilità di richiedere gli originali delle pubblicazioni indicate nella domanda.

[3] Per la tipologia di assegni di cui all'art. 3 co. 2 lett. a) del presente Regolamento, i candidati possono presentare un solo progetto di ricerca per ogni area scientifica prevista.

Articolo 8 - Commissione esaminatrice

[1] Nel caso di selezioni pubbliche per aree scientifiche di cui all'art. 3 co. 2 lett. a) del presente Regolamento, la commissione esaminatrice, nominata con decreto del Direttore Generale tenendo conto delle indicazioni provenienti dai Dipartimenti interessati, è unica. Essa è composta da almeno un componente per ogni area scientifica indicata nel bando, scelto tra professori e ricercatori del ruolo universitario, e può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Università. La commissione, che deve essere comunque formata da almeno tre membri, designa tra i propri componenti un presidente e un segretario.

[2] Nel caso di selezioni pubbliche per specifici programmi di ricerca di cui all'art. 3 co. 2 lett. b) del presente Regolamento, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore Generale su delibera del Dipartimento interessato. La commissione è composta dal responsabile del progetto di ricerca e da due esperti della materia oggetto dell'assegno, scelti tra professori e ricercatori del ruolo universitario e può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Università anche in qualità di componenti effettivi ove richiesto da specifiche convenzioni. La commissione designa tra i propri componenti un presidente e un segretario.

[3] I lavori della commissione dovranno concludersi entro novanta giorni dalla data del decreto direttoriale di nomina, fatti salvi i casi di differimento autorizzato dall'Ateneo per cause di forza maggiore o per particolari giustificati impedimenti dei componenti. Al termine dei lavori, la commissione redige apposito verbale contenenti i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. Nelle comunicazioni e nei lavori della commissione sarà possibile avvalersi di procedure telematiche rispettose della legislazione vigente e in grado di garantire efficacia e trasparenza del procedimento.



Articolo 9 - Modalità di selezione e graduatorie

[1] La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli da formalizzare nei relativi verbali, nonché i criteri da adottare per la valutazione del colloquio.

[2] Ai fini della selezione costituisce titolo preferenziale, ove non previsto come requisito di ammissione, il dottorato di ricerca (o titolo equivalente conseguito all'estero) in quanto direttamente pertinente all'area scientifica cui il bando si riferisce e, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica, corredato di un'adeguata produzione scientifica. Sono altresì valutabili come titoli, in quanto direttamente pertinenti ai settori scientifici interessati, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all'estero, i titoli collegati allo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati nazionali, esteri o internazionali con contratti, borse di studio, incarichi, le pubblicazioni, i brevetti, nonché ulteriori titoli idonei a qualificare la professionalità del candidato.

[3] Nel caso di selezioni pubbliche per aree scientifiche di cui all'art. 3 co. 2 lett. a) del presente Regolamento, ai fini della valutazione comparativa la commissione dispone per ciascun candidato di 100 punti, così attribuibili:

- a. per i titoli, in relazione alla specifica competenza nell'area scientifica indicata nel bando, un punteggio massimo di 40 punti: per risultare idonei, i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 24 punti;
- b. per la valutazione del progetto di ricerca, un punteggio massimo di 30 punti. La valutazione deve essere compiuta tenendo conto della coerenza del progetto presentato con l'area scientifica indicata nel bando; della rilevanza e originalità della ricerca proposta e della sua metodologia, nonché delle potenzialità di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte; della possibilità di realizzazione del progetto nel contesto e nei tempi previsti; della rilevanza dei risultati potenzialmente acquisibili. Per risultare idonei, i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 18 punti;
- c. per il colloquio, teso a verificare le specifiche competenze del candidato nell'area scientifica indicata nel bando e in relazione al progetto presentato, un punteggio massimo di 30 punti: per risultare idonei, i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 24 punti.

[4] Per gli assegni di III e IV fascia previsti dal successivo art. 15 co. 1, la commissione può attribuire a ciascun candidato, in relazione alla specifica competenza nell'area scientifica indicata nel bando:

- a. per i titoli, un punteggio massimo di 60 punti: per risultare idonei, i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 36 punti;
- b. per la valutazione del progetto di ricerca, un punteggio massimo di 20 punti: per risultare idonei, i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 12 punti;
- c. per il colloquio, un punteggio massimo di 20 punti: per risultare idonei, i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 12 punti.

[5] Nel caso di selezioni pubbliche per specifici programmi di ricerca di cui all'art. 3 co. 2 lett. b) del presente Regolamento, ai fini della valutazione comparativa la commissione dispone per ciascun candidato di 100 punti, così attribuibili:



- a. per i titoli, in relazione all'attinenza con lo specifico settore scientifico oggetto dell'assegno di ricerca, un punteggio massimo di 40 punti: per risultare idonei, i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 24 punti;
- b. per il colloquio, teso a verificare le specifiche competenze del candidato nel settore scientifico interessato, un punteggio massimo di 60 punti: per risultare idonei, i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 36 punti.

[6] Per gli assegni di III e IV fascia previsti dal successivo art. 15 co. 1, la commissione può attribuire a ciascun candidato, in relazione all'attinenza con lo specifico settore scientifico oggetto dell'assegno di ricerca:

- a. per i titoli, un punteggio massimo di 60 punti: per risultare idonei, i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 36 punti;
- b. per il colloquio, un punteggio massimo di 40 punti: per risultare idonei, i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 24 punti.

[7] La commissione, valutati i titoli e l'eventuale progetto, convoca i candidati risultati idonei per il colloquio. La comunicazione in ordine alla data e al luogo di svolgimento del colloquio deve essere portata a conoscenza dei singoli candidati almeno 20 giorni prima dell'espletamento dello stesso, salvo rinuncia scritta da parte di tutti gli interessati al preavviso.

[8] Nel caso di candidati residenti o domiciliati oltre 200 km di distanza dalla sede di svolgimento della selezione, subordinatamente alla fattibilità tecnica, la commissione può stabilire di effettuare colloqui con modalità a distanza, utilizzando supporti informatici audio e video che garantiscano l'efficacia e la trasparenza delle procedure, oltre che l'identificazione del candidato.

[9] Al termine della selezione, la commissione compila una relazione contenente i giudizi assegnati a ciascun candidato, formula una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente risultante dal punteggio assegnato nella valutazione dei titoli, dell'eventuale progetto e dal punteggio ottenuto nel colloquio e designa, nell'ordine della graduatoria, il vincitore della selezione.

[10] Il giudizio finale formulato dalla commissione per ogni candidato è reso pubblico nelle adeguate modalità indicate nel bando.

[11] Gli atti relativi alla procedura di selezione nonché la graduatoria di merito sono approvati con decreto del Dirigente preposto.

[12] Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, su proposta del responsabile scientifico della ricerca, il Dipartimento interessato può deliberare l'attribuzione della frazione residua dell'assegno, purché di durata pari almeno a un anno, al candidato subentrante collocato nella posizione immediatamente successiva della graduatoria utile.

Articolo 10 - Formalizzazione del rapporto

[1] Gli assegni sono conferiti con contratto di diritto privato che non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

[2] Gli assegni decorrono di norma dal primo o dal quindicesimo di ogni mese, su espressa indicazione del responsabile del progetto.



Articolo 11 - Durata e rinnovo

- [1] La durata degli assegni di ricerca è specificamente indicata nei relativi bandi, nei termini di seguito riportati.
- [2] Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili con lo stesso soggetto per la prosecuzione della medesima ricerca. La durata dell'eventuale rinnovo non può essere inferiore a un anno.
- [3] La richiesta di rinnovo deve essere avanzata dal responsabile scientifico e autorizzata dal relativo Dipartimento.
- [4] Nel caso di assegni a totale carico del Dipartimento, nella delibera che approva il rinnovo deve essere attestata la copertura finanziaria.
- [5] La durata complessiva degli assegni di ricerca fruiti dal medesimo soggetto, compresi gli eventuali rinnovi nonché gli assegni di ricerca attribuiti da altri enti, non può essere superiore a sei anni, a esclusione:
- a. del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso;
 - b. degli anni da assegnista svolti ai sensi della precedente normativa (art. 51 co. 6 L. 27 dicembre 1997 n. 449).
- [6] La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 L. 30 dicembre 2010 n. 240, intercorsi con il medesimo soggetto anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 6 co. 1 del presente Regolamento, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.
- [7] Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 12 - Decadenza, risoluzione e recesso dal contratto

- [1] Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro venti giorni dalla pubblicazione dei risultati della selezione a loro favorevoli, non dichiarino di accettare l'assegno o non si presentino entro i termini stabiliti per la sottoscrizione del contratto. Possono essere giustificati soltanto i ritardi nell'accettazione dovuti a gravi motivi di salute debitamente certificati, ad astensione obbligatoria per maternità o a casi di forza maggiore opportunamente comprovati.
- [2] Decadono altresì dal diritto all'assegno coloro che forniscano false dichiarazioni o che omettano di segnalare eventuali cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.
- [3] Durante il rapporto di collaborazione, nei confronti del titolare di assegno che, senza giustificato motivo, non prosegua regolarmente l'attività di ricerca, o si renda responsabile di gravi mancanze o inadempienze, è avviata, su proposta motivata del responsabile della ricerca, la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi delle disposizioni del codice civile.
- [4] Costituiscono, altresì, causa di risoluzione del rapporto di collaborazione il sopraggiungere di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, l'interruzione volontaria dell'attività dell'assegnista, il giudizio negativo del Dipartimento



coinvolto circa la relazione relativa all'attività svolta e ai risultati conseguiti di cui al successivo art. 13.

[5] Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta, con preavviso di almeno venti giorni, al responsabile della ricerca, il quale deve trasmetterla tempestivamente al competente ufficio amministrativo per le procedure conseguenti.

Articolo 13 - Diritti e doveri degli assegnisti

[1] L'assegnista deve svolgere esclusivamente attività di ricerca nell'ambito del progetto al quale partecipa, con esclusione di attività di mero supporto tecnico o amministrativo e con l'obbligo della riservatezza su ogni informazione acquisita in occasione del rapporto di collaborazione svolto.

[2] Il Dipartimento ospitante è tenuto a fornire al titolare di assegno i mezzi disponibili ai fini della realizzazione del programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature e alle risorse necessarie, nonché la fruizione dei servizi tecnico-amministrativi secondo le regole vigenti e le disposizioni approvate dallo stesso Dipartimento.

[3] L'attività di ricerca può essere in parte svolta presso un'università o un ente di ricerca nazionale o internazionale, purché in coerenza con il programma e gli obiettivi della ricerca affidata all'assegnista. Il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal responsabile della ricerca, che deve darne tempestiva comunicazione al competente ufficio amministrativo, indicando sia il periodo sia la sede estera presso la quale l'attività sarà svolta.

[4] I titolari di assegni di ricerca possono essere autorizzati dal Dipartimento coinvolto a svolgere attività didattiche, purché non interferenti con l'impegno connesso alla realizzazione del progetto di ricerca e comunque per un massimo di sessanta ore per anno accademico.

[5] Gli assegni di ricerca sono compatibili con altre fonti di reddito derivanti da lavoro autonomo, a condizione che le corrispondenti prestazioni non interferiscano e non comportino conflitti di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno, non rechino alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo, si svolgano in tempi e con modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

[6] Compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previa autorizzazione del Dipartimento, sentito il responsabile scientifico, i titolari di assegni possono partecipare, nella veste di personale esterno, all'esecuzione di attività tecniche e di supporto scientifico alla ricerca per conto terzi commissionate all'Ateneo.

[7] Gli assegnisti, nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Università, possono svolgere funzioni di ricerca, senza vincolo di subordinazione, presso enti pubblici e privati, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo. Il responsabile scientifico verifica che l'attività non rappresenti detrimento ai compiti affidati agli assegnisti dall'Ateneo e comunica il proprio nulla osta al competente ufficio amministrativo dell'Ateneo.

[8] Su proposta del responsabile scientifico, il Direttore del Dipartimento coinvolto può autorizzare l'assegnista a compiere missioni in Italia o all'estero per la realizzazione del programma di ricerca e/o la presentazione dei risultati a consessi scientifici. Ai fini del trattamento di missione, agli assegnisti compete il solo rimborso delle spese secondo le modalità previste per i ricercatori universitari.



[10] Annualmente, e comunque al termine del rapporto, i titolari degli assegni sono tenuti a presentare al Dipartimento coinvolto una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Tale relazione, vistata dal responsabile della ricerca, deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento con giudizio positivo o negativo.

Articolo 14 - Titolari di assegni nei settori scientifici disciplinari dell'area medico-clinica

[1] Ai titolari di assegni nei settori scientifici disciplinari dell'area medico-clinica è consentita, secondo le modalità previste dai singoli atti convenzionali e dai regolamenti vigenti, la frequentazione delle strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo e in particolare delle strutture del Policlinico Tor Vergata, a fini direttamente connessi all'espletamento della propria attività di ricerca, ivi compresi quelli di acquisizione di dati clinici relativi alle terapie applicate ai pazienti, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

Articolo 15 - Importo

[1] L'importo annuo degli assegni di ricerca, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione erogante, è determinato in misura variabile all'interno delle seguenti quattro fasce, in relazione ai requisiti di accesso fissati nel bando, alla complessità del progetto di ricerca a cui sono correlati e alle attività scientifiche da svolgere:

- I fascia: € 19.367,00, corrispondente all'importo minimo stabilito con Decreto Ministeriale e riferita ai requisiti di cui all'art. 4 co. 1 del presente Regolamento;
- II fascia: € 22.273,00, riferita al possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero per i settori interessati il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, nonché di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca nel settore interessato, debitamente documentato;
- III fascia: € 25.613,00, riferita al possesso del titolo di dottore di ricerca e di requisiti ulteriori espressivi di un curriculum scientifico-professionale avanzato nel settore interessato, anche per ruoli rivestiti in università o enti di ricerca nazionali e internazionali pubblici e privati, debitamente documentato;
- IV fascia: da € 34.000,00 a € 40.540,00, riferita al possesso di requisiti di qualificazione nella ricerca riconosciuti in ambito internazionale e richiesti per la partecipazione a progetti di ricerca di eccellenza di rilevanza internazionale.

[2] In deroga a quanto disciplinato dal precedente comma del presente articolo, l'importo degli assegni finanziati con contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione, promossi da enti nazionali, europei e/o internazionali, può essere stabilito dall'ente finanziatore, in misura comunque non inferiore all'importo minimo stabilito con Decreto Ministeriale.

[3] L'assegno viene corrisposto al beneficiario in rate mensili posticipate.

[4] L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento della loro attività. L'importo dei relativi premi è detratto dal corrispettivo spettante.

[5] L'erogazione dell'assegno è sospesa nei periodi di assenza dovuti a malattia o per motivi debitamente documentati e comunque per un periodo non superiore a un anno oltre il



quale opererà la decadenza di diritto. In tali casi, la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di attività scientifica, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.

[6] Nei periodi di sospensione per maternità e di conseguente astensione obbligatoria dall'attività di ricerca, l'erogazione dell'assegno avviene nei termini di cui al successivo art. 16 co. 2. A tal fine, il finanziamento di ogni assegno di ricerca deve prevedere una quota aggiuntiva, nella misura dello 0,7% del relativo importo lordo, da destinare a un fondo maternità appositamente istituito dall'Ateneo.

Articolo 16 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

[1] Agli assegni di cui al presente Regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 L. 13 agosto 1984 n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2 co. 26 ss. L. 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 e in materia di congedo per malattia, l'art. 1 co. 788 L. 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni.

[2] Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del DM 12 luglio 2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca, avvalendosi dell'apposito fondo di cui al precedente art. 15 co. 6.

Articolo 17 - Disposizioni finali

[1] Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

[2] Il Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.